



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

## IL DIRIGENTE GENERALE

DEC/DSA/2005/00487

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; che dispone l'istituzione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; il decreto legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito con modificazioni con la legge 16 gennaio 2004, n. 5 recante disposizioni urgenti in tema di composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ed il D.P.C.M. del 23.1.2004 con cui è stata ricostituita la predetta Commissione;

**PRESO ATTO** che con nota del 29.03.2001 (acquisita con n. prot. 4256/VIA/A.O.13.i del 05.04.2001) la società Servizi Industriali S.r.l. ha presentato ai sensi dell'art. 6 della legge 08.07.1986, n. 349, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di un progetto di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi da realizzare in Comune di San Benigno Canavese (TO);

**PRESO ATTO** che la società Servizi Industriali S.r.l. ha provveduto con pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed "Il Giornale" in data 31.03.2001 ad avvisare il pubblico dell'avvenuto deposito della documentazione di rito presso i preposti uffici della Regione Piemonte per l'eventuale consultazione e la presentazione di osservazioni;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 05.12.2001, prot. n. 13119/VIA/A.O.13.i e in data 30.04.2002, prot. n. 4658/VIA/A.O.13.i, nonché la nota del 24.06.2003, acquisita in data 27.06.2003 n. prot. 7405/VIA, con cui il proponente trasmetteva il progetto di bonifica dell'area, un documento sugli interventi per la messa in sicurezza di emergenza dell'area e le analisi delle acque di falda effettuate nel 2002;

**VISTI** gli atti pervenuti dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Comune di San Benigno Canavese e Provincia di Torino concernenti le carenze ed indeterminanze del progetto presentato nonché informazioni relative alle operazioni di bonifica da effettuare sul sito previsto per il progetto in esame;

**VISTO** il parere n. 677 interlocutorio negativo emesso in data 31.03.2005 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla società;

**VALUTATO** sulla base del suddetto parere n. 677 del 31.03.2005 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale che:

OPR  
AR



- il progetto presentato riguarda esclusivamente una diversa collocazione geografica della linea di trattamento di rifiuti solidi speciali pericolosi, facente parte di una piattaforma integrata di trattamento già autorizzata, che il soggetto proponente esercisce da molti anni presso uno stabilimento in Comune di Orbassano (TO). La potenzialità di trattamento dell'impianto in progetto è pari a quella già autorizzata, corrispondente a 60.000 t/a per turno di lavoro, equivalenti a 120.000 t/a su due turni/giorno. Il trattamento della linea da trasferire prevede operazioni di inertizzazione, neutralizzazione e stabilizzazione dei rifiuti solidi e fangosi, da realizzarsi in apposito edificio chiuso e coperto. Per la maggior parte i rifiuti trattati saranno poi avviati a smaltimento presso la discarica di II categoria, tipo B super, localizzata nel Comune di Torrazza Piemonte;
- il sito prescelto è ubicato nel Comune di San Benigno Canavese (TO), in Via Chivasso 121, Strada provinciale per Chivasso, in un'area prevista per attività produttive dal PRG del comune, e presenta una superficie complessiva di 19.400 m<sup>2</sup>;
- il progetto di rilocalizzazione dello stabilimento di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi, in parte già classificati tossico-nocivi, della Servizi Industriali trae origine da un Accordo di programma, adottato con DPGR n. 169/1995 e finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro agro-alimentare di Torino (CAAT), al completamento del Centro intermodale merci di Torino-Orbassano ed alla definizione e realizzazione delle connesse infrastrutture, tra i seguenti soggetti: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comuni di Grugliasco, Orbassano, Rivalta e Rivoli, Società CAAT, Società interporto di Torino (SITO), in cui la Regione Piemonte, di concerto con la Provincia di Torino, si impegnava ad avviare le procedure per la suddetta rilocalizzazione. Tale accordo è stato modificato con DPGR n. 52/1998, in ordine alla rilocalizzazione, con l'impegno unilaterale della ditta di proporre alla Regione, entro il 31.7.1998, almeno due siti alternativi idonei ad ubicare l'impianto di trattamento dei rifiuti solidi mediante inertizzazione, per poi presentare entro il 31.12.1998 alle Autorità competenti i progetti e le relative istanze di autorizzazione per detto impianto di inertizzazione;
- la ditta, alla fine del 1998, ha indicato due siti in provincia di Torino: uno in Comune di Oglianico, apparso subito non idoneo, e l'altro in Comune di San Benigno Canavese che è attualmente in esame, in alternativa al quale non sono state prese in considerazione altre opzioni;
- il sito in questione è stato inserito nella tabella A dell'allegato alla LR n. 42/2000 *"Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (art. 17 del D.Lgs n. 22/1997, da ultimo modificato dalla Legge n. 426/1998). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della LR n. 71/1995"*. Infatti l'area risulta occupata da ammassi di rifiuti disposti in cumuli, sia nell'area coperta dai resti del capannone sia esternamente, e nella zona perimetrale a Nord-Ovest si riscontra un cumulo, ricoperto da terreno vegetale, contenente pneumatici bruciati frammisti a rifiuti di varia natura; di conseguenza il sito in esame deve essere oggetto di uno specifico progetto di bonifica, preliminare alla successiva realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti solidi. per tali motivi è stato necessario inserire nel SIA una specifica trattazione tecnica riguardante la fase preliminare di bonifica del sito, che tenga conto degli obiettivi da raggiungere e dei risultati che si prevede di ottenere tramite la bonifica stessa. Infatti i risultati della bonifica, costituendo gli aspetti descrittivi dell'ambito territoriale interessato, devono essere oggetto del SIA, come previsto dal comma 2, lettera a), dell'art. 5 del DPCM 27.12.1988;
- la predisposizione e l'attuazione di questo progetto è reso difficile dalle vicende che hanno contraddistinto il sito. Di fatto, al momento, si è giunti ad una fase di stallo sia procedurale che tecnico, in quanto l'attuale progetto non permette di definire le condizioni ex ante per le valutazioni di impatto ambientale ed i due soggetti deputati alla esecuzione della bonifica non sono concordi sul soggetto cui pertiene l'onere delle operazioni. Il sito in oggetto è inserito nella Tabella A allegata alla LR n. 42/2000 con le seguenti caratteristiche:

*dan AR*



- numero d'ordine: 364;
- tipo di area: industriale dismessa;
- rifiuti: speciali;
- tipo di abbandono: cumuli;
- indice di rischio: 204;
- indice di rischio normalizzato: 67 (decimo posto);

**VALUTATO** che sono emerse le seguenti evidenti lacune e considerazioni negative sul SIA:

- per la rilocalizzazione della linea trattamento solidi è stata presa a riferimento l'autorizzazione provinciale della piattaforma integrata di Orbassano, che comprende due tipologie di rifiuti: rifiuti stoccabili e trattabili (Allegato A) e rifiuti stoccabili (Allegato B). Nel SIA non sono previste operazioni per i rifiuti dell'Allegato B e l'elenco delle tipologie di rifiuti riportati, quali fanghi, morchie e scorie, non risulta coerente con l'elenco dell'Allegato A, pertanto è necessario ridefinire l'elenco dei rifiuti in ingresso al nuovo impianto, in considerazione del fatto che considerare la linea di trattamento isolata piuttosto che integrata in una piattaforma polifunzionale comporta significative differenze;
- per quanto riguarda la miscelezione dei rifiuti, il processo descritto non chiarisce il modo in cui si tiene conto del disposto dell'art. 9 del D.Lgs n. 22/1997 e successivi, che vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Nel caso che si agisca in deroga a tale divieto, ai sensi dell'art. 28 dello stesso D.Lgs., non viene esplicitato il rispetto delle condizioni vincolanti previste all'art. 2, comma 2 dello stesso decreto;
- per quanto riguarda la sistemazione del sito e le opere civili e servizi si rilevano le seguenti carenze:
  - mentre sono riportati con sufficiente dettaglio gli ingombri in pianta ed in elevazione delle strutture e dei manufatti (ripresi identicamente dallo stabilimento di Orbassano), manca la loro localizzazione nella nuova area (planimetrie quotate riportanti gli edifici, i cabinati ed i servizi, il piano di riferimento dei piazzali, i livelli/dislivelli delle vie interne, dell'ingresso e delle aree a verde perimetrali, la sconnessione idraulica dei piazzali con l'esterno, ecc);
  - manca qualsiasi valutazione dei volumi degli scavi e dei riempimenti con il bilancio dei materiali da destinare a discarica e degli inerti da riporto, compresa l'indicazione delle destinazioni e delle cave di prelievo;
  - manca un approfondimento delle caratteristiche geotecniche del suolo sottostante il sedime dell'impianto;
- per quanto riguarda gli scarichi idrici, manca qualsiasi definizione del sistema di gestione e di recapito finale degli scarichi idrici di origine civile, meteorica (acque di prima pioggia e chiare), dei percolamenti raccolti durante il normale esercizio dell'impianto o di tipo accidentale; tenendo conto della mancanza di infrastrutture nella zona industriale e di alcune criticità locali della componente acqua che richiederebbero un'attenta definizione di interventi di mitigazione, questa carenza svuota il progetto di un requisito importante per la sua accettabilità ambientale;
- in prima approssimazione, dalle notizie contenute nella documentazione, si desume che la destinazione finale degli scarichi dovranno essere le acque superficiali, che andrebbero individuate analiticamente per determinarne l'attuale carico inquinante antropico, in considerazione che i tratti di pianura del torrente Orco ed il bacino intermedio del torrente Malone già risultano di carico antropico medio (classe D3);
- per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico non sono definiti i punti di prelievo, né le quantità e la rete di adduzione;
- non viene dato alcun rilievo alle disposizioni di legge (ex D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.) relative alle distanze di rispetto dalle opere di captazione idropotabile, cioè per uso umano;

CRP  
AR



- per quanto riguarda le emissioni di polveri ed odori, mentre tutte le altre operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti avvengono in ambienti chiusi e con atmosfera convogliata e trattata, la triturazione dei fusti di rifiuti appare avvenire all'esterno dell'edificio con un tritatore mobile e quindi con produzione incontrollata di emissioni polverulenti ed odorigene; manca inoltre la definizione delle emissioni gassose, polverulenti ed odorigene in fase di bonifica del sito;
- per quanto riguarda la valutazione della qualità dell'aria, le carenze sono tipicamente:
  - la mancanza di campagne di misure ad hoc per determinare le condizioni ante-operam;
  - l'indicatore delle emissioni dell'impianto (sostanze organiche totali) non ben definito tossicologicamente e diverso da quelli rilevati dalla rete di stazioni della Provincia di Torino per il monitoraggio della qualità dell'aria, a cui fa riferimento il SIA per le condizioni ante-operam;
  - la scelta della stazione di rilevamento provinciale di Chivasso, senza indicazione della sua rappresentatività, trascurando quella di Settimo Torinese presa invece a riferimento per costruire la rosa dei venti del sito;
  - tra tutti gli inquinanti misurati dalla stazione (CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, PTS), la limitazione ai livelli di concentrazione di CO (negli anni 1998-1999-2000) è significativa per il traffico veicolare ma non per l'impianto;
  - la mancanza di dati sulle polveri totali sospese, mentre nel Decreto di autorizzazione provinciale dello stabilimento di Orbassano - su cui dovrebbe essere dimensionato il nuovo impianto - viene precisato il limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> da rispettare per le emissioni di PTS;
  - l'uso di modelli di simulazione delle ricadute degli inquinanti al suolo non corredati dalla necessaria validazione per poter considerare attendibili i risultati ottenuti; cioè mancano completamente i riferimenti bibliografici, il campo di applicazione, le eventuali certificazioni e perfino la denominazione commerciale;
  - dagli scarni algoritmi riportati nel SIA si deduce che si tratta di un modello analitico gaussiano, la cui trattazione semplificata non è in grado di valutare correttamente situazioni con velocità del vento inferiori a 1 m/s, mentre dai dati meteorologici della stazione di Settimo Torinese si ricava che le situazioni di calma di vento nella zona (velocità di vento intorno a 0.5 m/s) possono arrivare ad una frequenza del 40%;
  - la formula dell'innalzamento del pennacchio, di tipo empirico, non sembra utilizzabile per un processo che ha un camino di modesta altezza (12 m) ed una uscita fumi a temperatura ambiente;
  - la mancanza di programma di monitoraggio post-operam da concordare con ARPA, limitandosi il proponente a dichiarare che "la realizzazione dell'impianto comporterà la necessità di effettuare prelievi di aria allo scopo di avere un riferimento per gli inquinanti polveri e sostanze organiche";
- per quanto riguarda il rumore/vibrazioni, manca una zonizzazione acustica del comune, manca qualsiasi caratterizzazione del clima acustico ante-operam, compresa la mancanza di campagne di misure nelle vicinanze dell'impianto ed anche nell'area vasta, necessaria in considerazione dell'aumento di traffico pesante sulla rete viaria dovuto agli automezzi in entrata/uscita dal sito; manca la definizione delle sorgenti emmissive nelle fasi di bonifica sito e realizzazione impianto e la relativa valutazione dell'impatto acustico; manca l'individuazione dei recettori sensibili; manca la simulazione delle immissioni con modelli validati;
- l'attuale valutazione degli impatti acustici non risulta eseguita da tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 e seguenti della Legge n. 447/1995, anche se viene fatto genericamente riferimento a misure effettuate da un Tecnico competente, la cui documentazione non risulta però agli atti;
- per quanto riguarda la salute pubblica gli studi di compatibilità prendono in considerazione la situazione insediativa prevista dal vigente PRG, ma manca un inquadramento del progetto nei confronti delle aree attrezzate per attività associative, ricreative, di ristorazione, funzionali ai progetti industriali, previste nel

CRP  
AR



- PRG (denominate Aree d); mancano gli approfondimenti necessari per risolvere le criticità dovute ai vincoli sulle distanze da funzioni sensibili, previsti dal Programma provinciale di gestione rifiuti (PPGR);
- per quanto riguarda il traffico veicolare, mancano dati sul traffico veicolare ante operam del sistema viario che interessa l'area e sulle movimentazioni con mezzi pesanti che avrà l'insediamento sia in entrata (rifiuti conferiti per il trattamento) sia in uscita (rifiuti inertizzati) verso la discarica di categoria 2B super di Torrazza Piemonte, ovvero verso imprese terze di smaltimento definitivo, quali incenerimento, discariche di categoria 2 C, recupero energia;
  - manca uno studio della viabilità di accesso alla zona industriale e del tracciato dell'innesto diretto dal sito alla SP 87 di Bosconero con individuazione della relativa fascia di rispetto, tenendo conto della variante alla viabilità interna contenuta nella più ampia sistemazione della zona industriale approvata con Delibera comunale n. 20/2001;
  - la documentazione SIA comprende un progetto di bonifica del sito, dato che detto sito é stato inserito nell'*Elenco regionale dei siti inquinati considerati nel programma a breve termine*, allegato alla LR n. 42/2000 e dato che nella procedura di inizio studi per la rilocalizzazione della linea trattamento rifiuti solidi, ex art. 6 del DPCM 27.12.1988, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota del 4.10.2000, prot. n. 12013/VIA/A.0.13.i, indirizzata all'Assessorato ambiente della Regione Piemonte, aveva precisato che *la documentazione del SIA doveva contenere una specifica trattazione tecnica riguardante la fase preliminare di bonifica del sito, che tenga conto degli obiettivi da raggiungere e dei risultati che si prevede di ottenere tramite la bonifica stessa. Infatti i risultati della bonifica, costituendo gli aspetti descrittivi dell'ambito territoriale interessato, devono essere oggetto del SIA, come previsto dal comma 2, lettera a), dell'art. 5 del DPCM 27.12.1988;*

Per quanto riguarda il progetto di bonifica presentato dal proponente si rilevano però le seguenti carenze metodologiche:

- atteso che la presenza di rifiuti in grossi cumuli può permettere di redigere un piano di caratterizzazione del sito e che questo piano rappresenta l'elemento minimo per poter ipotizzare una bonifica, il progetto di bonifica presentato non rappresenta nemmeno questo piano di caratterizzazione ai sensi del DM n. 471/1999, coprendo solo le operazioni di sgombero dei rifiuti presenti come fonte primaria di possibili inquinamenti;
- le indagini in situ, sulle quali esclusivamente il proponente baserebbe la caratterizzazione dei suoli e delle acque relativamente agli inquinanti, non rispondono al disposto del DM n. 471/1999, che prevede per un'area di pari estensione l'esecuzione di almeno cinque punti di sondaggio per il terreno e l'installazione di almeno quattro piezometri;
- date le incertezze sulle modalità di accumulo dei rifiuti e sulle vicende pregresse dell'area, le indagini non dovrebbero limitarsi al minimo del disposto del DM n. 471/1999, ma dovrebbero essere allargate alle zone con maggiore probabilità di veicolazione dell'inquinamento proveniente dai rifiuti e dall'incendio;
- esistono tuttora aspetti procedurali non risolti e di difficile soluzione, consistenti nell'identificazione, tra il proprietario e l'amministrazione comunale, del soggetto responsabile della bonifica e della ripartizione dei relativi oneri, che allo stato i due non sembrano disposti a risolvere;

Entrando nello specifico dei contenuti del progetto di bonifica del proponente, si rileva che:

- la localizzazione dei tre sondaggi previsti non sembra essere correlata alle possibili sorgenti inquinanti presenti in sito e quindi appare poco significativa per valutare l'entità delle contaminazioni e quali componenti ambientali siano interessate;

CRP AR



- in particolare per quanto riguarda le acque sotterranee, se viene considerata valida la direzione di deflusso della falda, la disposizione dei n. 3 pozzi piezometrici previsti mantiene scoperta una porzione consistente del perimetro Est del sito;
- manca qualsiasi indicazione sulle modalità di:
  - rimozione della soletta di calcestruzzo, che costituisce il piano d'imposta del capannone, e della vasca in calcestruzzo interrata e sulla destinazione finale dei relativi materiali di risulta, che sono potenzialmente inquinati;
  - demolizione delle costruzioni minori (cioè diverse dal capannone);
  - rimozione dei rifiuti interrati;
  - bonifica dei terreni, sottostanti i manufatti ed i cumuli, che sono potenzialmente inquinati.

Il progetto di bonifica del Comune di San Benigno, redatto fin dal 1998 su finanziamento della Regione ed approvato dalla stessa, non è più valido sia perché precedente all'entrata in vigore del DM n. 471/1999, sia a causa dello sversamento nell'area di 100 m<sup>3</sup> di rifiuti classificabili come pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, effettuato da parte di ignoti il 24.3.1999.

Manca una correlazione esplicita tra la pianificazione delle opere di bonifica e quella della realizzazione dell'impianto, limitandosi il proponente a dichiarare che una volta ripulita l'area dai rifiuti abbandonati e demolite le strutture residue esistenti, l'area può essere consegnata per i lavori di ricostruzione;

- le misure di messa in sicurezza di emergenza del sito si sono mostrate insufficienti a garantire la protezione contro l'inquinamento del suolo e della falda freatica nelle more delle operazioni di bonifica;
- manca formalmente la valutazione d'incidenza, resa ai sensi del DPR n. 357/1997 e del DPR n. 120/2003, sui due pSIC che interferiscono con l'Area vasta (raggio 5 km): Parco delle Vaude, posto a Ovest del sito; Confluenza Po - Orco - Malone, posto a Sud-Est del sito; valutazione che potrebbe risolversi in nessuna interferenza, data la tipologia dell'impianto e le sue distanze dai pSIC;
- manca qualsiasi indicazione del numero di addetti previsti in servizio presso l'impianto e delle loro mansioni.

**PRESO ATTO** che non risultano pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986 da parte del pubblico o di altri soggetti;

**VISTA** la DGR n. 97/2001 del 16.07.01 con la quale la Regione Piemonte riconosce che non è possibile allo stato esprimere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986 il parere di compatibilità, dato che la documentazione relativa alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presenta notevoli carenze, non fornisce adeguati elementi conoscitivi sulle caratteristiche e sensibilità ambientali del sito e della zona limitrofa e non consente di determinare le eventuali misure di mitigazione;

#### **VISTO CHE**

- il Ministero per i beni e le attività culturali non ha espresso alcun parere, avendo richiesto integrazioni al SIA in data 12.07.2001 poi sollecitate in data 01.04.2004, senza ottenere risposta;
- con nota del 15.06.2001, prot. 4745, il Sindaco del Comune di San Benigno ha trasmesso una serie di rilievi ed osservazioni sul progetto di bonifica, presentato dalla Servizi Industriali, definendolo insufficiente e tale da disattendere quasi integralmente il dettato del DM n. 471/1999. Pertanto la mancanza di un riferimento sullo stato del sito ante-operam fa cadere un presupposto essenziale dello studio di impatto ambientale del progetto in esame;
- con deliberazione n. 27/2001 del 03.07.2001 la Giunta provinciale di Torino rileva che la documentazione del SIA presenta notevoli carenze ed indeterminanze che richiedono sicuramente ulteriori

dr. AR

approfondimenti. In particolare si sofferma sull'insufficienza del progetto di bonifica del sito e sulla irrisolta individuazione del soggetto responsabile della bonifica;

**Si rende per conseguenza necessario, dati i considerevoli tempi trascorsi e la mancata risposta da parte del proponente, chiudere l'istruttoria in corso fino al momento in cui la Società proponente non sarà in grado di dare soddisfacente risposta a tutte le richieste di approfondimento formulate.**

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

### ESPRIME


Parere interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di delocalizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – proposta da Servizi Industriali S.r.l. - da realizzare in Comune di San Benigno Canavese (TO).

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale potrà essere nuovamente attivata solo a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione e degli atti che dimostrino e garantiscano il superamento delle criticità sopra evidenziate.

Nelle more di tale eventuale iniziativa, si sottolinea che l'interruzione dell'istruttoria deve intendersi come assenza di pronuncia di compatibilità ambientale, e pertanto non sarà possibile procedere alle attività per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione per il progetto in questione.

17 MAG. 2005

Il Direttore Generale  
Ing. Bruno Agricola

  
Il Direttore della Divisione III  
Dott. Raffaele entresca  
Tel. 06 57225944

  
Il Capo Sezione  
Arch. Nadia Primerano  
Tel. 06 57225941



DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

La presente copia fotostatica composta di  
n° 7 fogli è conforme al suo originale.  
Roma, li 17/05/2005